



# COMUNE DI QUARTO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**Ordinanza N. 26 del 19/06/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA PULIZIA E DECORO AMBIENTALE DEI FONDI PRIVATI**

**SETTORE III**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

che, soprattutto nel periodo estivo, i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti fuoriescono dalle proprietà private a fronte strada, con invasione di strade, scalinate e marciapiedi che rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine e il decoro urbano;

#### **CONSIDERATO:**

altresi, che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico-sanitarie e, per la presenza di specie vegetali, possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo per il possibile sviluppo di incendi, soprattutto in prossimità di aree boschive e verdi incolte;

#### **ACCERTATE:**

inoltre, le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle periferie, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di ratti ed insetti pericolosi, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

#### **DATO ATTO:**

che il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni all'art.29 comma 3, prevede che:

1. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00 (art.29 comma 3).
4. alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

## VISTO:

- l'art 29 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che prevede tra l'altro: "i proprietari di terreni o fondi agricoli non coltivati e di aree urbane incolte hanno l'obbligo di provvedere alla loro periodica pulizia mediante lavorazione del terreno e taglio di rovi, spine ed arbusti spontanei. Essi hanno, altresì l'obbligo di tenere sempre sgombri i suoli da detriti ed immondizie e da qualsiasi tipo di rifiuti.[...] Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione da € 80,00 a € 500,00. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere entro un congruo periodo stabilito dall'autorità comunale";

- il divieto assoluto di procedere alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi stabilito annualmente dalla regione Campania per le cui trasgressioni si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm (da € 5.000,00 a € 50.000,00)

## VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (TUEL);
- gli artt. 29, 30 e 211 del D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 (N.C.S.) e s.m.i.;
- lo statuto Comunale;

**Su proposta congiunta del Responsabile Settore III (Ambiente) e del Comandante della Polizia Locale**

## ORDINA

1. ai proprietari privati detentori frontisti di tutte le strade Statali, Provinciali e Comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, **a proprie spese e "ad horas" al taglio di tutte le essenze vegetali**, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate, **provvedendo altresì a proprie cure e spesa** allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
2. ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere, **a proprie spese e "ad horas"**, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi;
3. ai proprietari, altresì, che dovranno disporre affinché gli arbusti, i rovi e i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo. In caso di inottemperanza alla presente, le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 285/92 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti in materia ambientale e sanitarie, il Comando di Polizia Municipale è incaricato della effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

## AVVERTE

- che ai trasgressori delle norme, relativamente ai frontisti delle strade, sarà applicata la sanzione prevista dall'art 29 del Codice della strada.
- Che ai trasgressori delle norme relative ai terreni incolti sarà applicata la sanzione prevista dall'art 29 del Regolamento di Polizia Urbana, evidenziando che in sede di ordinanza ingiunzione la sanzione sarà applicata nella misura massima.

## DISPONE

- di trasmettere il presente atto a mezzo PEC:

All'ASL NA 2 " Nord;  
Alla Tenenza dei Carabinieri di Quarto Flegreo;  
All'Ufficio URP:  
All'Ufficio dei Messi.

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

**Il Sindaco**  
**Avv. Antonio Sabino**

**Sindaco**  
**ANTONIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)